



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 del 16/03/2021

OGGETTO: Opposizione a decreto Ingiuntivo promosso da Banca Sistema spa n. 274/2021 del 13/02/2021. Incarico legale.

<p>Pareri (art. 49 TUEL 267/2000) allegati nel testo integrale</p> <p>REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole Data 16/03/2021</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to (Sig.ra Tiziana PINO)</p> <p>REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole, pre imp. 422/2021 euro 5325,50 Data 16/03/2021</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario F.to (Dott. Mirko VITALI)</p>	<p>L'anno 2021, il giorno 16 del mese di MARZO alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Avv. Elisa Seclì e con l'intervento degli Assessori nelle persone dei signori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cognome e nome</th><th>Carica</th><th>Presente</th><th>Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stefano PRETE</td><td>Sindaco</td><td></td><td>Si</td></tr><tr><td>Elisa SECLI'</td><td>Assessore</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>Francesco SOLIDORO</td><td>Assessore</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>Francesca LEOPIZZI</td><td>Assessore</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>Giovanni GIAFFREDA</td><td>Assessore</td><td></td><td>Si</td></tr></tbody></table> <p>Partecipa SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide BISANTI.</p> <p>Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.</p>	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente	Stefano PRETE	Sindaco		Si	Elisa SECLI'	Assessore	Si		Francesco SOLIDORO	Assessore	Si		Francesca LEOPIZZI	Assessore	Si		Giovanni GIAFFREDA	Assessore		Si
Cognome e nome	Carica	Presente	Assente																						
Stefano PRETE	Sindaco		Si																						
Elisa SECLI'	Assessore	Si																							
Francesco SOLIDORO	Assessore	Si																							
Francesca LEOPIZZI	Assessore	Si																							
Giovanni GIAFFREDA	Assessore		Si																						

.LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-**che** in data 1.12.2006 veniva sottoscritto contratto d'appalto rep. 1282 tra il Comune di Parabita e la ditta New Energy s.r.l. da Soletto, per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione;

-**che** con Deliberazione G.C. n. 176 del 28.08.2015, questo Ente prendeva atto della cessione del ramo d'azienda da parte della società New Energy s.r.l. in favore della ditta Fan Technology s.r.l. di Soletto (Le), avvenuta con contratto avente Rep. n. 30981 del 05.03.2015;

-**che** pertanto, in forza del suddetto contratto, la Fan Technology s.r.l. si obbligava, per un periodo di 15 anni, ad effettuare la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nonché ad intestarsi i contatori, provvedendo, al reperimento ed al pagamento diretto dei consumi di energia elettrica degli stessi a fronte di un canone mensile che inizialmente era stabilito in € 10.796,83 IVA inclusa;

-**che** il 05.05.2015 la società Fan Technology s.r.l. presentava, presso la Legione Carabinieri –Puglia-stazione di Soletto, una denuncia un cui dichiarava di aver subito il furto di alcuni P.O.D. oggetto del contratto con il Comune di Parabita (*Il POD "Point of Delivery" è il codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale. Il codice non cambia anche se cambia il fornitore*), da parte di una società "fantasma" denominata IP ITALIA S.r.l. Di detta denuncia veniva data notizia all'Ente solo successivamente, in data 14/03/2017 con nota protocollo n. 4963;

-**che** questo Comune riceveva, inaspettatamente, a partire da dicembre 2016 fatture dei fornitori di energia elettrica, relative a POD di pubblica illuminazione oggetto di contratto con Fan Technology s.r.l.,

-**che** dal 01.11.2015 al 30.08.2018 si succedevano 3 società fornitrici di energia elettrica e precisamente Hera Com spa, Enel Energia spa e Enel Servizio Elettrico Nazionale, le quali fatturavano i consumi di energia elettrica direttamente al Comune di Parabita, in regime di "salvaguardia";

-**che** l'Ente rifiutava tutte le suddette fatture, precisando che le stesse si riferivano ad impianti di pubblica illuminazione affidati in gestione alla società Fan Technology s.r.l. e quindi, a tale società andavano indirizzate;

-**che** questo Ente regolarmente pagava i canoni, come da contratto, alla Ditta Fan Technology s.r.l., nel periodo 01 novembre 2015 - 30 giugno 2017 ma la società non provvedeva al pagamento dei fornitori di energia elettrica;

-**che** il Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Assetto al Territorio" vista la gravità della situazione creatasi, avviava apposita corrispondenza con la Fan Technology s.r.l. finalizzata alla soluzione del problema.

In particolare, con nota n. 5528 del 23.03.2017, il Responsabile dell'ufficio Tecnico diffidava la società Fan Technology s.r.l. a porre in essere ogni iniziativa al fine di non arrecare alcun danno al bilancio dell'Ente, non escludendo anche la possibilità della risoluzione anticipata del contratto;

-**che** la sopra nominata ditta Fan Technology s.r.l., più volte interpellata, sia verbalmente che con note prot. n. 2680 e n. 2716 del 09.02.2017, alle quali faceva seguito un incontro presso la sede municipale in data 02.03.2017 e ancora con note prot. n. 5528 del 23.03.2017, Prot. n. 6831 dell'11.04.2017 e n. 7133 del 18.04.2017, ripetutamente assicurava l'impegno per ri-volturare a suo nome i predetti P.O.D., garantendo, quindi la risoluzione delle problematiche;

-**che** nel mese di maggio 2017 la Fan Technology s.r.l. vendeva e trasferiva ad una nuova società, denominata Omni Tecnologie s.r.l., un ramo di azienda, che pertanto, subentrava nel contratto con il Comune di Parabita;

-**che** Omni Tecnologie s.r.l., rivolturava a proprio nome i P.O.D. a partire da mese di giugno 2017, anche se la cessione del ramo di azienda veniva comunicata all'Ente solo il 27 luglio 2017 con nota

protocollo n. 13002 del 27.07.2017;

-che, malgrado il comune di Parabita non avesse mai preso atto del suddetto subentro, la Omni Tecnologie s.r.l. emetteva impropriamente nei confronti di questo Ente fatture per i canoni mensili da giugno a novembre 2017. Dette fatture venivano rifiutate dall'Ente, pertanto successivamente, Fan Technology s.r.l. provvedeva a rimetterle a proprio nome;

CONSIDERATO

- che, nonostante la grave situazione in cui il Comune di Parabita si era venuto a trovare senza alcuna colpa, in data 18/10/2018, veniva acquisito al protocollo dell'Ente, al n. 16235, ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, presentato dalla società Fan Technology s.r.l., con relativo decreto ingiuntivo n. 2311/2018 del 20/09/2018 del Tribunale di Lecce;

-che con detto ricorso la società Fan Technology s.r.l. si dichiarava creditrice del Comune di Parabita dell'importo di € 276.160,47, a titolo di canoni mensili non corrisposti a partire dalla rata nr. 125 riferita al periodo di luglio 2017;

-che data l'infondatezza della pretesa creditoria, la Commissione Straordinaria, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 25/10/2018, stabiliva di opporsi a detto decreto ingiuntivo e a tal fine conferiva incarico legale all'avvocato Giuseppe Mormandi con studio in Casarano;

-che persistendo le gravi irregolarità, il responsabile del settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi alla Città", Arch. Daniele Cataldo, con Determina Reg. Sett. 58 del 07/03/2019 e Reg. Gen. n. 164 del 10/03/2019, disponeva, a conclusione del procedimento amministrativo avviato, la risoluzione del contratto rep. 1282 del 1-12-2006 per gravi inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 10 del citato contratto;

-che il Comune di Parabita, per il tramite dell'avvocato Mormandi, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e con domanda riconvenzionale, citava la società Fan Technology s.r.l. all'udienza 04/04/2019;

-che in tale giudizio, rubricato con Rg. 1266/2018, il Comune di Parabita opponeva il decreto ingiuntivo in questione ed alla prima udienza, del 09.04.2019, il Giudice, in accoglimento delle tesi difensive, rigettava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avversario e fissava udienza per il prosieguo del giudizio;

TENUTO CONTO:

-che in seguito perveniva al protocollo dell'Ente, al n. 19044 del 12/10/2020, un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, promosso nuovamente dalla società Fan Technology s.r.l. con pedissequo decreto ingiuntivo n. 1869/2020 del 19.09.2020 emesso il 19/09/2020 a firma del Giudice del Tribunale di Lecce, dr. Paolo Moroni, nei confronti del Comune di Parabita;

-che con il decreto sopra indicato, il Giudice ingiungeva al Comune di Parabita di pagare la somma di € 136.961,69 più gli interessi di mora come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese ed in € 2.000,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;

-che ravvisata l'infondatezza anche di questa nuova pretesa creditoria, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 178 del 26/10/2020 stabiliva di proporre opposizione anche avverso questo ulteriore decreto e a tal fine conferiva incarico legale all'avvocato Giuseppe Mormandi, che aveva già difeso l'ente avverso il primo decreto promosso dalla società Fan Technology s.r.l.;

PRESO ATTO:

-che recentemente è pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 3888 del 17/02/2021, un ricorso con relativo decreto ingiuntivo n. 274/2021 del 13/02/2021, Rg. N. 353/2021, emesso da Tribunale ordinario di Lecce- sezione Commerciale, promosso da Banca Sistema spa con sede legale in Milano, per il tramite del legale Avv. Fulvio Frasca di Napoli;

-che con il suddetto decreto si ingiunge al Comune di Parabita di pagare la somma di € 68.231,05 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione;

-che tale credito rivendicato, trae origine dalla fornitura di energia elettrica erogata da Enel Energia S.p.A. in favore del Comune di Parabita in regime di salvaguardia. In particolare attiene alle fatture emesse da Enel Energia spa dal 12.03.2017 al 20.06.2017. Detto credito, in seguito veniva ceduto a Banca Sistema spa, tramite contratto di cessione rep. 228.110, racc. n. 73.333 registrato a Roma il 02. Gennaio 2018, a firma del notaio Claudio Cerini di Roma;

CONSIDERATO:

-che per il periodo che va dal 01 novembre 2015 al 30 giugno 2017 il Comune di Parabita ha puntualmente corrisposto a Fan Technology s.r.l. i canoni mensili previsti dal contratto ed ha dunque pagato tutte le relative fatture emesse mensilmente dalla suddetta società;

-che tuttavia, Fan Technology s.r.l. non ha mai provveduto al pagamento dei fornitori di energia elettrica, sebbene circa il 90% dell'importo dei canoni ricevuti avrebbe dovuto costituire il rimborso di tale spesa. Di fatto dunque, Fan Technology s.r.l. ha ricevuto introiti non utilizzarti al fine cui erano destinati ed ha indebitamente trattenuto le somme versate dal Comune di Parabita;

-che tutto ciò ha creato un evidente danno per questo Ente, il quale da una parte ha versato centinaia di migliaia di euro all'affidataria del servizio e dall'altra si è visto debitore nei confronti dei Fornitori di energia elettrica per somme anche più consistenti, fatturando quest'ultime società a tariffe più elevate, avendo agito in regime di "Salvaguardia";

-che pertanto, il Comune di Parabita pagando le somme richieste da Banca Sistema spa, finirebbe per pagare due volte i consumi di energia elettrica e peraltro ad un costo maggiorato, con notevole danno economico per l'Ente;

RAVVISATA, dunque, alla luce dei fatti sopra esposti, la necessità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Banca Sistema spa con contestuale chiamata in causa della società Fan Technology s.r.l., unica e sola debitrice delle somme richieste al Comune di Parabita;

DATO ATTO il Comune di Parabita non dispone nella propria struttura organizzativa del servizio di avvocatura, che pertanto, si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;

VALUTATO l'art. 17, comma 1, lettera D) del D.Lgs. n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii";

CONSIDERATO che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice degli appalti, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

DATO ATTO che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, Comm. Speciale, ha reso il parere n. 2109 del 06.10.2017 in ordine alla richiesta sollevata dall'ANAC sulle "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali", affermando : "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera D) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del

codice, anche in ragione di una rilevante-anche se non esclusiva- componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

EVIDENZIATA la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

RITENUTO opportuno che la tutela degli interessi dell’Ente, nella nuova azione giudiziale di cui sopra, sia affidata all’avv. Alberto Sergi, iscritto all’ordine degli avvocati di Lecce, con studio in Ugento(Le) in via Cap. Ugo Giannuzzi 152;

TENUTO CONTO che l’avvocato contattato per le vie brevi, ha manifestato con nota prot. 5721 del 11/03/2021, la propria disponibilità a ricevere l’incarico in argomento per un compenso professionale pari ad € 4.000,00 oltre CAP avvocati 4 %, per un totale di € 4.160,00, oltre alle spese per versamento valori bollati che, al momento, si quantificano prudentemente in complessive € 1.165,50 (di cui € 379,50 per contributo unificato necessario per iscrizione a ruolo giudizio d’opposizione; € 27,00 per marca da bollo; € 759,00 per eventuale chiamata del terzo in causa; per un totale complessivo pari ad **€ 5.325,50**;

VISTI:

- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;

il vigente Regolamento di Contabilità;

–

PRESO ATTO:

- **che** con Deliberazione n. 76 del 29-12.2020, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale, ha provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

- **che** con deliberazione n. 193 del 23.11.2020 la Giunta Comunale, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), con la relativa assegnazione delle Risorse e degli Interventi ai rispettivi Responsabili di Settore;

VERIFICATO che il Capitolo 103 “*Spese per liti*” del bilancio 2021, cui la somma va imputata, presenta sufficiente disponibilità per il conferimento dell’incarico di che trattasi;

TENUTO CONTO: che con Decreto 10 del 31/12/2020 è stata nominata quale Responsabile del Settore “Risorse umane, contenzioso, Mezzi Comunali Assicurazioni”, la sig.ra Tiziana Pino con attribuzione delle funzioni previste all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.,

DATO ATTO che l’istruttoria è stata eseguita dalla dott.ssa Nadia Coppola, dipendenti del Comune di Parabita assegnata all’ufficio Contenzioso;

CONSIDERATO:

-**che** in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Segretario Comunale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

-**che** di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D. L. n. 174/2012;

Per quanto sopra esposto,

DELIBERA

- 1.DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.DI PRENDERE ATTO:** del ricorso per decreto ingiuntivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. al n. 3888 del 17/02/2021, con relativo decreto ingiuntivo n. 274/2021 del 13/02/2021, Rg. N. 353/2021, emesso da Tribunale ordinario di Lecce- sezionale Commerciale, promosso da Banca Sistema spa con sede legale in Milano, per il tramite del legale Avv. Fulvio Frasca di Napoli, con cui si ingiunge al Comune di Parabita di pagare la somma di € 68.231,05 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 406, 50 ed in € 1.600,00 per competenze oltre il 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori;
- 3.DI OPPORSI** avverso il predetto decreto, per le ragioni in premessa indicate;
- 4. AFFIDARE**, a tale scopo, incarico legale all'**avv. Alberto Sergi**, con studio legale studio legale in Ugento (LE) in via Cap. Ugo Giannuzzi, 152, iscritto all'albo degli avvocati di Lecce, n.5298;
- 5. DI AUTORIZZARE** sin d'ora il suddetto legale alla chiamata in causa della società Fan Technology s.r.l, unica debitrice delle somme illegittimamente richieste al Comune di Parabita, nonché ad esperire ogni eventuale azione, nell'ambito del medesimo procedimento, finalizzata a tutelare le ragioni e i diritti dell'Ente;
- 6.DI STABILIRE** che per l'espletamento del suddetto incarico all'avv. Alberto Sergi sarà corrisposto il compenso un compenso di € 4.000,00 più contributo cassa previdenziale al 4% per un totale di € 4.160,00, oltre alle spese per versamento valori bollati che, al momento, si quantificano prudentemente in complessive € 1.165,50 (di cui € 379,50 per c.u. per iscrizione a ruolo giudizio d'opposizione; € 27,00 per marca da bollo; € 759,00 per chiamata del terzo in causa); per un totale complessivo pari ad € 5.325,50;
- 7.DI STANZIARE**, pertanto, allo scopo la somma complessiva di € 5.325,50;
- 8.DI DARE ATTO** che la spesa troverà copertura sul Cap. 103 - Miss. 01 - Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - "Spese per liti" del Bilancio 2021;
- 9.DI ASSEGNARE** la sopra detta somma al Responsabile del Settore "Risorse Umane, Contenzioso, Mezzi Comunali, Assicurazioni";
- 10.DI APPROVARE** lo schema di Disciplinare d'incarico, predisposto ai fini dell'affidamento dell'incarico in argomento, dando mandato al sopra detto competente Responsabile di Settore o al suo eventuale sostituto di sottoscriverlo;
- 11.DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo sostituto, a conferire al nominato professionista, la necessaria *procura ad litem* nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;
- 12.DI DEMANDARE** al competente Responsabile del Settore sopra indicato, al quale la somma è assegnata, l'assunzione del relativo impegno di spesa e, successiva liquidazione della somma

dovuta al sopra nominato professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

13.DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

14.DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Testo Unico O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)

VICE SINDACO
f.to (Avv. Elisa Secli)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 418

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, li

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Davide BISANTI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, li 16/03/2021

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)

Per copia conforme all'originale.

Parabita, li

SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Davide BISANTI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita